



COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA

Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 DEL 20/04/2023

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU DA APPLICARE PER L'ANNO 2023.

L'anno **2023** il giorno **venti** del mese di **Aprile** alle ore **20:30** nella sede dell'Amministrazione comunale, si è riunito il Consiglio comunale.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti (P) / assenti (A):

Cognome Nome	Carica	P/A
SISTI ROBERTA	Sindaco	P
DOSSI FILIPPO SEBASTIANO	Consigliere	P
CAZZAGO ALESSANDRO	Consigliere	P
VOLONGHI SARA	Consigliere	P
ZOPPI MASSIMILIANO	Consigliere	P
BULGARO GIULIANA	Consigliere	P
ROBOLINI CATERINA	Consigliere	P
BONDIONI MONICA	Consigliere	P
PALETTI MICHELA	Consigliere	P
TERNA ANTONIO	Consigliere	P
VIANELLI NICOLE	Consigliere	A
MANERA GIACOMO	Consigliere	P
VELLA MATTIA	Consigliere	P

Totale Presenti 12 Totale Assenti 1

Assiste all'adunanza il Segretario comunale, Dott. Antonio Tommaselli, che provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto il numero legale dei presenti, il Sindaco, Dott.ssa Roberta Sisti, assume la Presidenza e dichiara aperta la discussione sull'argomento posto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la disciplina dell'IMU è contenuta nell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, in vigore dal 1° gennaio 2020;
- i presupposti, della nuova disciplina IMU sono analoghi a quelli della precedente normativa, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili sul territorio comunale ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;
- ai sensi 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali e relative pertinenze, le aree edificabili ed i terreni agricoli;
- lo stesso comma 741 alle lettere b) e c) stabilisce che l'abitazione principale o assimilata con costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A1, A/8 e A/9 e che le pertinenze esentate dall'Imu, sono solo esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, area fabbricabile e terreno agricolo.

Rilevato che sono dichiarate assimilate alle abitazioni principali:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- f) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Considerato che il comma 747 della L. 160/2019 conferma le casistiche in cui è applicabile la riduzione del 50% della base imponibile di seguito riportate:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, da allegare alla dichiarazione; in alternativa, il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con cui attesta di essere in possesso della dichiarazione di inagibilità o inabitabilità, come indicato, del fabbricato, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché di mori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione

delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Considerato che il comma 760 dell'art. 1 della L. 160/2019 conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9.12.1998, n. 431, già previsto dal comma 53 dell'art. 1 della legge 28.12.2015, n. 208.

Considerato che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29.03.2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) omissis;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) omissis.

Viste le fattispecie esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno in cui sussistono i presupposti, stabilite dal comma 759, art. 1 della Legge 160/2019 alle quali si aggiunge dal 2023 la lettera g-bis che esenta gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

Preso atto delle altre novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 sulla disciplina dell'Imu 2023, di seguito riportate:

- modifica alla riduzione dell'aliquota imu di cui all'art. 1, comma 743, della Legge 234/2021 (una sola unità immobiliare ad uso abitativo) per i pensionati residenti all'estero con pensione maturata in convenzione internazionale con l'Italia, riduzione che torna ad essere pari al 50% dopo che, solo per l'anno d'imposta 2022, era stata portata al 62,5%;
- ritorna la tassazione imu immobili categoria D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli esentati negli anni 2020-2022.

Richiamato l'articolo 1 della L. 160/2019 - commi dai 748 ai 755 – il quale prevede che i Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, possono modificare in aumento o in diminuzione le aliquote base fissate dalla norma statale, ed esattamente quelle fissate da:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 749 che stabilisce per l'unità immobiliare appartenente alle categorie catastale A/1 – A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, la detrazione pari a euro 200,00 fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26.02.1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che ha esentato dall'anno 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- il comma 752 che fissa l'aliquota di base per i terreni agricoli pari allo 0,76 per cento salvo con deliberazione del consiglio comunale, aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- il comma 753, che fissa per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base dello 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione di Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato (comma 744, art. 1);
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione di Consiglio comunale.

Richiamati altresì:

- l'art. 1, comma 756, legge n. 160/2019 che dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni possono diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate, ovvero modificate o integrate, con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, che si pronuncia entro 45 giorni dalla data di trasmissione;
- l'art. 1, comma 757, secondo cui anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.
- l'art. 1, comma 767, legge n. 160/2019 modificato dal comma 837 della Legge n. 197/2022, il quale dispone che le aliquote e i regolamenti IMU hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del MEF, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente ovvero, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 citati, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al comma 767, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755.

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione NUOVA IMU approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30.09.2020, adottato in attuazione delle facoltà indicate dal comma 777 dell'articolo 1 della Legge 160/2020.

Visto l'articolo 21 del Regolamento vigente che conferisce al Consiglio, in sede di determinazione delle aliquote IMU, di determinare la misura dell'aliquota ridotta nel caso in cui l'unità immobiliare di categoria A/1, A/8 e A/9 e relativa pertinenza (C/2, C/6 e C/7, limitatamente ad un'unità per ciascuna categoria) sia posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 21.03.2022 con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni per l'anno 2022 nella misura di una somma algebrica tra quelle precedentemente previste per IMU e TASI, come avvenuto dall'anno 2020, e ravvisata nell'ambito della potestà ammessa dalla legge 160/2019 la necessità di confermare anche per l'anno 2023 la misura delle aliquote IMU (ivi compresa l'aliquota ridotta da applicarsi all'unità immobiliare di categoria A/1 A/8 e A/9 di cui al citato art. 21 del Regolamento), al fine di garantire i livelli di gettito raggiunti nel 2022, recependo le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2023, come meglio evidenziato nella successiva tabella:

Tipologia imponibile	ALIQUEUTE BASE IMU	ALIQUEUTE 2022	ALIQUEUTE 2023
Abitazione principali e relative pertinenze (solo per le abitazioni nella categoria A1 A8 e A9)	0,50%	0,55%	0,55%
Fabbricati rurali strumentali	0,10%	0,10%	0,10%
"Beni merce"	ESENTI	ESENTI	ESENTI
Terreni agricoli	0,76%	0,76%	0,76%
Terreni posseduti a condotti da cd e iap	ESENTI	ESENTI	ESENTI
Fabbricati gruppo "D"	0,86%	0,96%	0,96%
Fabbricati gruppo "D3"	0,86%	ESENTI	0,96%
Altri immobili	0,86%	0,96%	0,96%
Abitazioni A/1, A/8 e A/9 e relativa pertinenza (C2, C6 e C7 limitatamente ad un'unità) possedute da anziani o disabili con residenza in istituti	0,86%	Aliquota ridotta 0,55%	Aliquota ridotta 0,55%
Immobili occupati abusivamente	-	-	ESENTI

Richiamati:

- la risoluzione interpretativa del MEF n. 1 D/F del 18.02.2020;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021 [art. 13, comma 15-bis, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, inserito dall'art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019], che ha definito il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo degli atti di delibere e regolamenti;
- la risoluzione del MEF n. 7/DF del 21 settembre 2021 che chiarisce che l'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito dal decreto sopra citato deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi.

Considerato che ad oggi non risulta tuttavia ancora possibile elaborare il prospetto delle aliquote dal portale del federalismo fiscale secondo il formato elettronico approvato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021.

Richiamati gli artt. 151, 170 comma 5 e 174 del D.Lgs. 267/2000 in base ai quali il termine perentorio per l'approvazione del DUP e del Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024 è fissato al 31.12.2022, termine prorogato al 30.04.2023 dalla legge di Bilancio 2023 n. 197 del 29.12.2022.

Visto il vigente art. 6, comma 1, del D.Lgs. 504/1992 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto.

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Segretario comunale.

Udita l'illustrazione dell'argomento oggetto di deliberazione da parte del Vice sindaco Dossi e dato atto che non vi sono stati successivi interventi da parte dei Consiglieri presenti in aula.

Dato atto che il resoconto integrale della seduta è registrato su supporto informatico e che la relativa trascrizione verrà pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente e depositata presso l'Ufficio Segreteria comunale, dove chiunque vi abbia interesse può prenderne visione.

Tutto ciò premesso e considerato,

Con 9 voti favorevoli e 3 astenuti (Terna, Manera e Vella), espressi dagli aventi diritto nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:

- 1) Di approvare, ai sensi dell'articolo 13 del DL. n. 201/2011, per l'anno 2022 la conferma delle aliquote IMU già applicate nel corso del 2022, recependo le modifiche introdotte dal Legislatore a valere sull'IMU 2023, ed esattamente:

Tipologia imponibile	ALIQUOTE 2023
Abitazione principali e relative pertinenze (solo per le abitazioni nella categoria A1 A8 e A9)	0,55%
Fabbricati rurali strumentali	0,10%
"Beni merce"	ESENTI
Terreni agricoli	0,76%
Terreni posseduti a condotti da cd e iap	ESENTI
Fabbricati gruppo "D"	0,96%
Fabbricati gruppo "D3"	0,96%
Altri immobili	0,96%
Abitazioni A/1, A/8 e A/9 e relativa pertinenza (C2, C6 e C7 limitatamente ad un'unità) possedute da anziani o disabili con residenza in istituti	Aliquota ridotta 0,55%
Immobili occupati abusivamente	ESENTI

- 2) Di prendere atto delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 sulla disciplina dell'Imu 2023, di seguito riportate:

- modifica alla riduzione dell'aliquota imu di cui all'art. 1, comma 743, della Legge 234/2021 (una sola unità immobiliare ad uso abitativo) per i pensionati residenti all'estero con pensione maturata in convenzione internazionale con l'Italia, riduzione che torna ad essere pari al 50% dopo che, solo per l'anno d'imposta 2022, era stata portata al 62,5%;

- ritorno della tassazione imu immobili categoria D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli esentati negli anni 2020-2022.
- 3) Di confermare anche per l'anno 2023 in Euro 200,00 (duecento/00) la detrazione complessiva d'imposta per abitazione principale categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze dei soggetti passivi residenti e che dimorano abitualmente.
 - 4) Di prendere atto che il formato elettronico approvato dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, del 20 luglio 2021 previsto dall'art. 1 comma 756 della legge di bilancio n. 160 del 27.12.2020 per l'invio telematico del testo degli atti e dei regolamenti ad oggi non è ancora disponibile e, conseguentemente, non è possibile elaborare il prospetto delle aliquote dal portale del Federalismo fiscale.
 - 5) Di disporre l'invio per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisatane la necessità, con 9 voti favorevoli e 3 astenuti (Terna, Manera e Vella) espressi dagli aventi diritto nei modi di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Dott.ssa Roberta Sisti

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Tommaselli

Documento firmato digitalmente (art.24 D.Lgs n.82/2005 e s.m.i)

COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA

Provincia di Brescia

Proposta di deliberazione - Consiglio comunale

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU DA APPLICARE PER L'ANNO 2023.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 – co. 1 – D.Lgs. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere: favorevole.

Torbole Casaglia, 13/04/2023

Il Segretario Comunale
dott. Antonio Tommaselli

Documento firmato digitalmente (art.24 D.Lgs n.82/2005 e s.m.i)

COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA

Provincia di Brescia

Proposta di deliberazione - Consiglio comunale

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU DA APPLICARE PER L'ANNO 2023.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 – co. 1 – D.Lgs. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere: favorevole.

Torbole Casaglia, 13/04/2023

Il Segretario Comunale
dott. Antonio Tommaselli

Documento firmato digitalmente (art.24 D.Lgs n.82/2005 e s.m.i)